

Decisione generale concernente l'iscrizione di un prodotto fitosanitario nella lista dei prodotti non sottoposti ad autorizzazione

del 30 novembre 2010

L'Ufficio federale dell'agricoltura,

visto l'articolo 32 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹ concernente l'omologazione dei prodotti fitosanitari e appurato che le esigenze di tale articolo sono adempiute,
decide:

I seguenti prodotti fitosanitari autorizzati all'estero vengono iscritti nella lista dei prodotti fitosanitari non sottoposti ad autorizzazione:

1. Proprietà determinanti (per tutti i prodotti indicati)

Sostanza(e) attiva(e): Mancozeb 70 %
 Benthiavalicarb-isopropile 1.75 %

Tipo di formulazione: WG granulare idrodispersibile

2. Prodotti commerciali

Realchemie Mancozeb & Numero di omologazione svizzero: D-4789
Benthiavalicarb Paese di origine: Germania
 Numero di omologazione straniero: PI 025307-00/009
 Titolari stranieri di autorizzazioni: Realchemie BV

Applicazioni autorizzate:

Campo d'applicazione	Agente patogeno/Azione	Applicazione	(*)
Orticoltura:			
aglio, cipolle, scalogni	Peronospora della cipolla	Dosaggio: 1.5–2 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	1
cicoria belga, indivia, lattuga cappuccio, lattuga romana	Peronospora della lattuga	Dosaggio: 1.7 kg/ha	2
Campicoltura:			
patate	Alternariosi delle solanacee, peronospora della patata	Dosaggio: 1.6 kg/ha Termine d'attesa: 3 settimane	3, 4, 5

¹ RS 916.161

(*) Condizioni e osservazioni

- 1 = Al massimo 3 trattamenti per anno.
 - 2 = Dose massima per ogni applicazione: 17 g/ara. Applicazione soltanto per l'allevamento di piante giovani e al più tardi entro 14 giorni dopo la piantagione nell'ubicazione definitiva.
 - 3 = Trattamenti a un intervallo di 7-10 giorni.
 - 4 = Termine di attesa di 2 settimane per le patate primaticce.
 - 5 = Al massimo 3 trattamenti per anno e particella.
-

Immagazzinamento e smaltimento

Il prodotto deve essere immagazzinato nel suo imballaggio originale, separatamente da derrate alimentari, alimenti per animali e medicinali e in modo che non sia accessibile a persone non autorizzate.

Gli imballaggi vuoti e puliti devono essere consegnati al servizio di nettezza urbana per lo smaltimento. I residui vanno consegnati per lo smaltimento a un servizio di raccolta comunale, a un centro di raccolta per rifiuti speciali o al punto di vendita del prodotto.

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sui veleni e sulla protezione dell'ambiente.

Diritto della concorrenza e diritto della proprietà immateriale

La presente decisione generale non pregiudica l'applicazione delle norme del diritto della concorrenza e del diritto della proprietà immateriale.

Indicazione dei rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14 entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

30 novembre 2010

Ufficio federale dell'agricoltura:

Il direttore, Manfred Bötsch